



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

*Settore Programmazione e Gestione delle
Risorse*

Ufficio Partecipate

Relazione tecnica

Approvata con Deliberazione C.C. n. del

Il nuovo Testo Unico delle Società partecipate T.U.S.P. (D.Lgs. 175 del 19.08.2016), entrato in vigore nel 2016, disciplina, fra le altre cose, le modalità di costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché le condizioni per il mantenimento e per la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016.

Con la Deliberazione n. 82 del 28/09/2017, il Consiglio Comunale del Comune di Oristano ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni, effettuando una ricognizione e contestualmente individuando le partecipazioni da alienare come disposto dall'art. 24 del suindicato testo unico, come integrato con il D.Lgs. n. 100/2017.

Oltre a tale adempimento, da effettuarsi "una tantum" il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti normativi, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Pertanto annualmente gli enti sono tenuti ad una ricognizione delle caratteristiche delle società partecipate, predisponendo una relazione tecnica e redigendo, ove necessario un piano di razionalizzazione contenente le eventuali misure, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Con deliberazioni del Consiglio Comunale 115 del 22/12/2020 è stata adottata la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2019, corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28/12/2021 è stata adottata la revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31/12/2020, corredata della relativa relazione tecnica, ai sensi dell'art.20, D.Lgs. n.175/2016.

Pertanto con la presente relazione tecnica si effettua un'analisi delle partecipazioni detenute dal Comune di Oristano effettuando le opportune valutazioni di cui all'art.20 del TUSP con riferimento alla situazione al 31/12/2021

L'attuazione del processo di razionalizzazione avviato con la revisione straordinaria del 2017, ha portato alla dismissione nel 2019 dell'unica società controllata del Comune di Oristano che non possedeva i requisiti necessari al suo mantenimento ai sensi dell'art. 4 del TUSP.

Il Comune di Oristano non detiene partecipazioni indirette in quanto non esistono partecipazioni detenute tramite società controllate.

Al 31/12/2021 pertanto il Comune di Oristano deteneva una partecipazione di controllo esclusivamente nella Società Oristano Servizi comunali s.r.l., Società in regime di in house providing.

ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L.	
Denominazione	Oristano Servizi Comunali S.r.l.
Natura Giuridica	Società a Responsabilità Limitata
Oggetto Sociale	Svolgimento di servizi strumentali per l'Ente
Tipologia di Partecipazione	Diretta
Quota di Partecipazione	100%
Valore Nominale Quota	€ 160.000,00
Quota Comune di Oristano	€ 160.000,00
Capitale Sociale	€ 160.000,00
Sede Legale	Piazza Eleonora d'Arborea, 44 - Oristano
Data di Costituzione	20 ottobre 2008
Data Termine	31 dicembre 2050
CF/PI	01122870957
Organo Amministrativo	Amministratore Unico
Organo di Revisione	Sindaco Unico

In riferimento alla società Oristano Servizi comunali s.r.l., in tale sede si conferma quanto già disposto con le deliberazioni C.C. n. 82 del 28/09/2017, 110 del 28/12/2018, con la deliberazione C.C. n. 87 del 18/12/2019, con la deliberazione C.C. n. 115 del 22/12/2020 e con la deliberazione C.C. n. 73 del 28/12/2021 e pertanto:

1. Di mantenere la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. in quanto:
 - a) Svolge alcuni servizi strumentali all'amministrazione comunale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

- b) Le sue attività sono riconducibili a quanto previsto alla lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente).
 - c) La società rispetta inoltre il disposto del comma 4 dello stesso art. 4 in quanto ha come oggetto sociale esclusivo una delle attività previste dal comma 2 del medesimo art. 4 e in particolare quelle previste dalla lett. d).
 - d) Svolge tutta la sua attività in maniera esclusiva per conto e in favore dell'Ente.
2. Di non procedere ad alcun intervento di razionalizzazione e/o azioni correttive in quanto:
- a) La Società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4, possiede un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori.
 - b) Non svolge attività analoghe o simili a quelle di altre società in cui il Comune di Oristano detiene partecipazioni.
 - c) Ha conseguito un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 1.000.000,00 e non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.
 - d) In riferimento ai costi di funzionamento e ad una eventuale necessità di un loro contenimento si è ritenuto che non ci fossero i presupposti per una ulteriore razionalizzazione in quanto la struttura organizzativa e le spese di funzionamento risultano costituire il minimo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività.
 - e) garantisce una serie di servizi tra i quali la manutenzione degli edifici pubblici, la pulizia degli stabili comunali, la manutenzione e pulizia delle strade comunali, cura del verde pubblico, altre attività inerenti l'ambiente, che l'Ente dovrebbe altrimenti assicurare con una gestione diretta (soluzione allo stato attuale non percorribile per carenza di personale) o tramite esternalizzazione degli stessi (mediante affidamento a imprese esterne non consentirebbe tempi e modalità di intervento pari a quelli offerti da una società che, avendo come unico scopo la prestazioni di servizi a favore dell'ente, garantisce una fidelizzazione e un rapporto quotidiano con l'ente stesso, assicurando quindi una gestione dei servizi affidati più efficace ed efficiente anche dal punto di vista economico).

La Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse
Dott.ssa Maria Rimedia Chergia